



## **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)**

### **Modifica del 22 giugno 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

#### *Art. 30*            **Revoca preventiva**

<sup>1</sup> Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale può disporre la revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre.

<sup>2</sup> Se entro dieci giorni lavorativi dal sequestro della polizia di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre l'autorità cantonale non dispone almeno la revoca preventiva, deve restituire al titolare il documento trasmessole.

#### *Art. 30a*           **Richiesta di rivalutazione della revoca preventiva**

<sup>1</sup> Una persona cui è stata revocata a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può richiedere mediante domanda scritta all'autorità cantonale una rivalutazione tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca.

<sup>2</sup> Può inoltre richiedere all'autorità cantonale, sempre mediante domanda scritta, una rivalutazione tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di conferma della revoca preventiva.

<sup>3</sup> In entrambi i casi, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l'autorità cantonale conferma la revoca preventiva mediante decisione impugnabile o restituisce la licenza al titolare.

<sup>1</sup>    **RS 741.51**

---

*Inserire prima del titolo 132 Revoca della licenza di condurre*

---

*Art. 30b* Segnalazioni di privati in merito a carenze nell'idoneità alla guida

<sup>1</sup> Se un privato segnala all'autorità cantonale i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona, l'autorità cantonale può chiedere al medico curante di quest'ultima di redigere un rapporto. Al segnalante che lo richieda e dimostri il sussistere di un interesse degno di protezione, l'autorità cantonale garantisce la riservatezza della sua identità. Quest'ultima non può essere rivelata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.

<sup>2</sup> Se la persona oggetto della segnalazione non ha un medico curante oppure non ne fornisce il nome, l'autorità cantonale può disporre dopo accurata valutazione un esame di cui all'articolo 28a.

<sup>3</sup> Eventuali pretese di risarcimento della persona segnalata nei confronti dell'autorità, in particolare dei costi per esami di verifica dell'idoneità alla guida ordinati sulla base di segnalazioni ingiustificate, sono disciplinate dal diritto cantonale in materia di responsabilità.

*Art. 33 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> L'autorità cantonale può rilasciare ai titolari di licenza per allievo conducente o licenza di condurre revocata un'autorizzazione a guidare durante il periodo di revoca se necessario per l'esercizio della propria professione. I dettagli degli spostamenti autorizzati sono fissati nella decisione. L'autorizzazione è concessa a condizione che la licenza:

- a. sia revocata per un'infrazione lieve ai sensi dell'articolo 16a LCStr;
- b. non sia revocata per una durata indeterminata o definitivamente; e
- c. non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.

<sup>6</sup> In casi di rigore, l'autorità cantonale può disporre, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr